

ALLEGATO A REP. 7676/4412

S T A T U T O S O C I A L E

TITOLO I°

DENOMINAZIONE SOCIALE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

E' costituita una Società per azioni con la denominazione "S.T.B. Società delle Terme e del Benessere spa" che potrà essere indicata anche nella forma breve "S.T.B. S.p.A"

Art. 2

La Società ha sede in Prato.

L'organo amministrativo potrà istituire succursali, agenzie o rappresentanze anche altrove, in Italia e all'Estero. L'assemblea straordinaria potrà istituire sedi secondarie.

Art. 3

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata così come anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

La proroga per un periodo di tempo determinato della durata della società, non potrà costituire causa di recesso da parte dei soci.

Art. 4

La Società ha per oggetto, in via prevalente:

- assunzione di partecipazioni in società, enti, fondi e altri organismi di investimento, italiani o esteri costituiti o da costituire per la gestione ed il godimento delle medesime,

non professionalmente né nei confronti del pubblico e con espressa esclusione delle attività di intermediazione mobiliare elencate all'art.1 della Legge n.1 del 2 Gennaio 1991. In particolare la società svolgerà la sua attività come società capofila (holding) di gruppi di imprese svolgenti attività nell'ambito del termalismo, del benessere, del turismo, della ristorazione, dell'accoglienza e del tempo libero in genere, con compiti di controllo, coordinamento tecnico-amministrativo, finanziario e gestionale delle attività svolte dalle singole imprese partecipate;

- la fornitura di servizi per le imprese anche tramite l'acquisizione di informazioni e l'elaborazione delle stesse con la produzione di software appositamente creato e comunque nel rispetto della normativa sulla privacy:

- La valorizzazione, lo sfruttamento e l'utilizzazione di giacimenti di acque termali, acque minerali ed oligominerali e tutto quanto connesso all'attività termale e le sue applicazioni. La società potrà anche, a titolo puramente esemplificativo:

- effettuare studi ed indagini sui giacimenti, sulle fonti, sui metodi e sugli impianti di captazione delle acque;

- promuovere studi e ricerche nel campo dell'applicazione medico-sanitaria delle acque, per fini terapeutici, di prevenzione delle malattie nonché per fini estetici.

- Lo svolgimento di attività terapeutiche tendenti alla cura

del corpo ed alla ricerca del "benessere" psico/fisico della persona.


- La gestione di: piscine termali e ludiche, impianti sportivi, manifestazioni di ogni genere, alberghi, ristoranti, bar, tavole calde, strutture sanitarie, nonché la produzione e la commercializzazione di prodotti cosmetici e curativi in genere, avvalendosi di tutti gli strumenti messi a disposizione dallo stato della scienza e della tecnica.

- La società potrà realizzare e gestire le sopradette iniziative ed attività, direttamente o anche avvalendosi di altri soggetti o enti, ai quali potrà essere affidata la realizzazione o gestione di una o più iniziative o attività anche mediante affitto d'azienda.

- La società potrà prestare la propria assistenza e consulenza negli ambiti sopra riportati, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la propria esperienza ed il Know-how acquisito anche tramite cessione di propri marchi su licenza.

- La società potrà inoltre acquistare, costruire o far costruire, ristrutturare anche mediante appalti, immobili, per la vendita o per la gestione diretta o tramite terzi e svolgere attività agricola su terreni di proprietà o in affitto.

La società inoltre potrà prestare fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie personali e reali a favore di terzi, solo se in via strumentale al conseguimento dello scopo sociale, nonché compiere qualsiasi ope-



razione che abbia relazione con l'oggetto sociale, purché si tratti di attività per l'esercizio delle quali la società medesima presenti tutti i requisiti eventualmente richiesti dalle norme di legge.

La società potrà concedere finanziamenti e garanzie reali e personali nell'ambito del proprio gruppo, non professionalmente né nei confronti del pubblico.

Art. 5

Per far fronte alle proprie esigenze finanziarie la società potrà, fra le altre forme di finanziamento, richiedere anche finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi ai propri soci, in proporzione e non alle percentuale di partecipazione di ognuno, così come potrà richiedere finanziamenti ai propri dipendenti, sempre e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla normativa vigente e comunque senza mai dar luogo a "raccolta di risparmio fra il pubblico".

TITOLO II°

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 6

Il capitale sociale è stabilito in Euro 16.862.278,00 (sedicimilioniottocentosessantaduemiladuecentosettantotto/00), diviso in n.16.862.278 (sedicimilioniottocentosessantaduemiladuecentosettantotto) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

L'assemblea straordinaria del giorno 28 luglio 2011 ai rogiti

del Notaio Laura Biagioli di Prato ha deliberato l'aumento del capitale sociale fino all'importo di Euro 22.612.278,00 (ventiduemilioniseicentododicimiladuecentosettantotto), e quindi per l'importo massimo di Euro 5.750.000,00 (cinquemilionisettecentocinquantamila/00), a pagamento e senza sovrapprezzo, mediante emissione di nuove n.5.750.000 (cinquemilionisettecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, tutte riservate in opzione agli azionisti in misura proporzionale alle azioni rispettivamente possedute; tale aumento, scindibile, potrà essere sottoscritto da parte dei soci entro il termine ultimo del 30 novembre 2011; scaduto tale ultimo termine, il capitale sociale si intenderà aumentato all'importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento.

Il capitale sociale, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, potrà essere aumentato anche più volte ed anche con conferimenti in natura o di crediti.

Il diritto di opzione su azioni ed obbligazioni convertibili di nuova emissione è regolato dall'art. 2441 del Codice Civile.

Le azioni sono indivisibili e rappresentate da titoli azionari.

Art. 7

Le azioni sono liberamente trasferibili mortis causa.

Nel caso di trasferimento per atto fra vivi, intendendosi per

"trasferimento" qualsiasi negozio di alienazione, anche a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni e/o diritti di opzione dovrà darne comunicazione mediante raccomandata a/r a tutti gli altri soci, indicando il prezzo offerto ovvero il valore attribuito al corrispettivo non monetario o il valore attribuito all'atto di liberalità, il nome dell'acquirente e le altre modalità della cessione. I soci destinatari della comunicazione di cui sopra, avranno diritto di esercitare la prelazione per l'acquisto delle azioni e/o diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce alle seguenti modalità, condizioni e termini:

a) ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione mediante lettera raccomandata r.r. consegnata alle Poste non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del socio che intende vendere;


b) se nessun socio avrà manifestato nelle forme di cui sopra il suo intendimento di esercitare la prelazione, il socio offerente sarà libero di cedere le proprie azioni e/o diritti di opzione alle condizioni e all'acquirente precedentemente comunicati;

c) nell'ipotesi di esercizio della prelazione da parte di più di un socio, le azioni e/o diritti di opzione offerti in ven-

dita saranno tra questi ripartiti in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nel capitale sociale, salvo sorteggio fra di essi per l'azione che ai fini della ripartizione dovesse essere impossibile assegnare interamente ad ogni interessato;

d) la prelazione potrà essere esercitata per il prezzo o il valore che sarà indicato dall'offerente. Se peraltro l'indicazione del prezzo o del valore fosse ritenuta eccessiva da uno qualsiasi dei soci che, nei termini e nelle forme di cui sopra, abbia manifestato l'intendimento di esercitare la prelazione (con contestuale eccezione circa la misura del prezzo o del valore indicato dall'offerente), il prezzo al quale la prelazione dovrà considerarsi esercitata sarà quello diverso stabilito di comune accordo tra le parti. Qualora sorgano controversie per il prezzo di acquisto delle azioni, questo sarà determinato da un esperto nominato congiuntamente dalle parti ovvero, in mancanza di accordo sulla nomina, da un esperto nominato dal presidente del Tribunale di Prato. La determinazione del prezzo a cura del terzo avverrà con "equo apprezzamento" a norma dell'art. 1349 co. 1 cod.civ. Nella stima del prezzo di prelazione dovrà essere tenuto conto anche dell'avviamento dell'azienda sociale.

e) il prezzo delle azioni e dei diritti di opzione dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla data della sua determinazione;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni Rossi', is written over the right side of the document, overlapping the text of the second paragraph.

f) nel caso in cui il prezzo o il valore indicato nell'offerta risultasse esorbitante, le spese richieste dalla stima delle azioni sono a carico dell'alienante;

g) nel caso che il prezzo fissato dal perito risultasse superiore, uguale o inferiore a meno di un decimo rispetto a quanto richiesto dall'alienante, le spese faranno capo a colui che ha sollevato eccezioni circa la misura del prezzo o valore indicato.

In ogni caso il diritto di prelazione vale solo se i soci che lo esercitano garantiscono al socio cedente l'acquisto di tutte le azioni e/o diritti di opzione offerti in vendita (in qualunque proporzione tra loro), viceversa il socio rimane libero di cedere l'intero quantitativo di azioni e/o diritti di opzione alle condizioni e al soggetto già comunicati agli altri soci.

Il diritto di prelazione non opera per i trasferimenti nei confronti di ascendenti e discendenti in linea retta, nei confronti del coniuge, di parenti e affini entro il II grado, nei confronti di società controllate direttamente o indirettamente dal socio o comunque a stretta base familiare di quest'ultimo. In questi casi il trasferimento potrà avvenire liberamente, con l'unico obbligo della tempestiva comunicazione agli altri soci.

Qualora una società fiduciaria partecipi al capitale sociale la reintestazione delle azioni ai propri fiducianti non dà

luogo all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Qualora una società fiduciaria o comunque persona interposta partecipi al capitale sociale, il trasferimento del mandato fiduciario da un fiduciante ad un altro soggetto è da considerarsi trasferimento di azioni ai sensi e per gli effetti del presente articolo. E pertanto spetta agli altri soci il diritto di prelazione da esercitare nelle forme suindicate.

Il socio non può, senza il preventivo consenso dell'assemblea ordinaria, sottoporre volontariamente tutte o parte delle proprie azioni e/o diritti di opzione a pegno o comunque costituirli in garanzia.


Art. 8

Eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci in favore della società saranno da intendersi non produttivi di frutti o compensi di qualsiasi natura. Tali versamenti potranno essere rimborsati ai soci mediante delibera maggioritaria dell'assemblea ordinaria, come pure, con le stesse modalità, potranno essere destinati a copertura di eventuali perdite di esercizio.

Art. 9

La società può emettere obbligazioni, al portatore o nominative, certificati di investimento e cambiali finanziarie, sotto l'osservanza delle disposizioni normative.

Art. 10



La qualità di socio comporta accettazione incondizionata dell'atto costitutivo, dello Statuto sociale e delle deliberazioni dell'assemblea legalmente adottate, nonché l'accettazione in via esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Prato per ogni contestazione relativa al presente statuto e ai rapporti con la società non devolvibili o non risolti con ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 29.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello indicato nel libro dei soci. Le modifiche al proprio domicilio che gli azionisti volessero fare annotare sul libro dei soci dovranno essere comunicate all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R. L'annotazione sul libro dei soci dovrà avvenire, a cura dell'organo amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata.

TITOLO III°

ASSEMBLEA

Art. 11


L'assemblea generale degli azionisti è ordinaria o straordinaria. La competenza della assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è quella stabilita dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea è convocata nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 12

L'assemblea ordinaria viene convocata dall'organo di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio sociale e per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quant'altro è per legge di sua competenza.

Stanti particolari esigenze riconosciute come tali dalla legge l'assemblea ordinaria potrà essere convocata nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.



Art. 13

L'assemblea è convocata dall'organo di amministrazione presso la sede sociale o anche in altro luogo, purché in Italia mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata a.r. o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso devono essere indicati la data, l'ora ed il luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria potranno essere indicati il luogo, giorno e ora della seconda ed eventualmente della terza convocazione per il caso che nelle adunanze precedenti l'assemblea non si sia legalmente costituita.

L'assemblea di seconda o ulteriore convocazione non potrà co-

munque aver luogo nello stesso giorno della assemblea di precedente convocazione.

I quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea in terza convocazione sono gli stessi dell'assemblea in seconda convocazione.

In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea è comunque validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona scelta con il voto della maggioranza dei soci presenti.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato nello stesso modo. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare l'identità dei presenti, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare; per dirigere e regolare la discussione, per stabilire le modalità delle votazioni ed accertare i risultati di queste. E' escluso in ogni caso e per qualsivoglia materia il voto segreto.


E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione: che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; che ciascun partecipante sia in grado di identificare gli altri intervenuti; che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e alla votazione di questi; che sia loro consentito lo scambio di documenti relativa a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve anche trovarsi il segretario della riunione, il quale deve essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Quando l'assemblea si svolge per teleconferenza o video conferenza, l'avviso di convocazione deve indicare i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Art. 15

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci portatori di almeno una azione.



I soci possono farsi rappresentare in conformità della legge; le persone giuridiche socie sono rappresentate in assemblea dal loro legale rappresentante ovvero da un delegato a ciò legittimato a norma del rispettivo statuto.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

E' ammesso il voto per corrispondenza, tranne che per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Al fine di consentire il voto per corrispondenza, il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato sulla scheda di voto che deve essere inviata ai soci nei termini necessari per consentire loro un informato esercizio del diritto di voto e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservare agli atti sociali e che abbiano depositato le azioni presso la società.

Per consentire l'esercizio del voto per corrispondenza, la convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione dell'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire.

In caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti

tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto.

Il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo e al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo. Il voto espresso per corrispondenza conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

Le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

Art. 16

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto; in seconda e in terza convocazione, qualunque sia la parte di capitale, con diritto di voto, rappresentata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che nelle successive convocazioni, con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno l'86% (ottantasei per cento) del capitale sociale.

Sono fatte comunque salve eventuali diverse maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge per particolari materie.

Art. 17

Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

TITOLO IV°

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 18

La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, libro del codice civile, è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un minimo di 5 e un massimo 9 (nove) membri eletti dall'assemblea ordinaria previa determinazione del numero stesso degli amministratori.

Se, tra i soci che partecipano alla assemblea per la nomina degli amministratori sono compresi lo Stato o/e uno o più Enti Pubblici Territoriali, ai medesimi è riservata la nomina di un consigliere.

Il consigliere di nomina pubblica è eletto con il voto della maggioranza del capitale pubblico rappresentato in assemblea, gli altri consiglieri sono eletti con il voto della maggioranza del capitale, pubblico e privato, rappresentato in as-

semblea.

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, potrà spettare per l'opera prestata a vantaggio della società, un compenso anche sotto forma di partecipazione agli utili, sull'entità e la decorrenza del quale delibera l'assemblea ordinaria dei soci.

L'assemblea potrà altresì prevedere a vantaggio degli amministratori una indennità di cessazione della carica, per la copertura finanziaria della quale potrà anche stipulare apposita polizza assicurativa.

Art. 19

I membri del Consiglio, se l'assemblea non ha già provveduto, scelgono il presidente ed eventualmente uno o più vice-presidenti.

Gli amministratori durano in carica per un triennio, salvo che all'atto della nomina non sia indicato un termine più breve, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Possono comunque essere revocati in qualunque tempo, salvo il loro diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 20

Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della so-

cietà e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà almeno con frequenza trimestrale.

Art. 21

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal consigliere delegato, se nominato, presso la sede sociale o altrove, mediante avviso raccomandato o via telefax o e-mail, inviato a tutti i consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice-presidente - se nominato - ovvero, se non nominato o anch'esso impedito, dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di

amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizioni che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e scambiare documentazioni. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente o colui che ne fa le veci, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo o delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati nel rispetto del disposto dell'art. 2381 del Cod.Civ. prevedendo i limiti e le modalità per l'esercizio dei corrispondenti poteri sempre nel rispetto delle norme di legge.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione - e non possono essere delegate - le decisioni relative alle seguenti materie:

- proposta di ammissione alla quotazione alla Borsa Italiana e delibere conseguenti;
- proposte di modifiche dello Statuto da sottoporsi all'assemblea straordinaria;
- definizione della politica finanziaria;
- approvazione dei budget annuali;
- effettuazione di investimenti non compresi nel budget an-

nuale di valore, unitario o complessivo in un esercizio, superiore a euro 1.550.000,00 (unmilione cinquecentocinquantamila/00);

- acquisto, vendita, permuta (anche mediante conferimento), affitto e costituzione in garanzia di beni immobili, aziende e rami aziendali;

- acquisto o vendita di partecipazioni, di aziende o di rami di azienda, affitto d'azienda e/o concessione in uso a qualunque titolo o costituzione di diritti reali su tutti o su una parte sostanziale di cespiti della società;

- deliberazioni in merito ai poteri degli organi sociali delle società controllate e collegate nonché alla partecipazione e al comportamento della società nelle assemblee straordinarie delle società controllate e collegate e nelle assemblee ordinarie limitatamente alle politiche dei dividendi, alla acquisizione e cessione (o costituzione di diritti reali) di beni immobili, partecipazioni, rami di azienda ed alla politica finanziaria;

- assunzione di indebitamento, concessione di finanziamenti anche sotto forma di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni o titoli similari per un importo unitario superiore a euro 1.550.000,00 (unmilione cinquecentocinquantamila/00);

- deliberazioni in merito a rapporti contrattuali o impegni che abbiano durata superiore a 12 (dodici) mesi e/o non siano compresi nel budget annuale e/o, se compresi, abbiano un va-

lore, unitario o complessivo in un esercizio, superiore a euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila/00).

La carica di Presidente o vice-presidente del consiglio di amministrazione non è incompatibile con quella di consigliere delegato.

Art. 22

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al presidente del consiglio di amministrazione. Inoltre la rappresentanza legale spetta ai consiglieri cui sia stata espressamente attribuita dall'assemblea all'atto della nomina e al o ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri della loro delega.

Gli amministratori investiti della rappresentanza possono nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali alle liti.

TITOLO V°

VINCOLI RIGUARDANTI I SOCI

Art. 23

I soci e gli amministratori delle persone giuridiche e degli enti soci che detengono una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per i titolari di partecipazioni rilevanti negli intermediari finanziari. In mancanza non possono essere esercitati i diritti amministrativi e di voto inerenti alle azioni eccedenti il limite del 2%.

TITOLO VI°

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, la nomina dei sindaci e le modalità di svolgimento delle funzioni sindacali sono regolati in base alla normativa vigente.

Se tra i soci che partecipano alla assemblea per la nomina del collegio sindacale sono compresi lo Stato o/e uno o più Enti Pubblici Territoriali, ai medesimi è riservata la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, eletti con il voto della maggioranza del capitale pubblico rappresentato in assemblea.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I sindaci sono rieleggibili. L'assemblea che nomina i sindaci ed il presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante nel rispetto delle tariffe professionali vigenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche per tele o video conferenza, con modalità tali che tutti i sindaci possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere il proprio parere. La verbalizzazione dei lavori del collegio sindacale deve essere curata dal Presidente e il testo, approva-

to da tutti gli intervenuti, deve essere riportato sul relativo libro con sottoscrizione del Presidente e dei sindaci effettivi.

Al Collegio Sindacale spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge, ivi compreso il controllo contabile nei casi consentiti dalla legge.

Il controllo contabile è sottratto al collegio sindacale ed affidato ad un revisore o ad una società di revisione nominati dall'assemblea quando si verifica anche una sola delle seguenti situazioni:

- almeno un sindaco non è revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia;
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- l'assemblea all'atto della nomina del collegio sindacale espressamente esclude che allo stesso competa il controllo contabile e contestualmente nomina un revisore o una società di revisione.

TITOLO VII°

BILANCIO SOCIALE E RIPARTO DEGLI UTILI

Art. 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio l'organo amministratore deve procedere alla redazione del bilancio, osservate le prescrizioni di legge, ed alla sua presentazione all'assemblea per l'approvazione.

Art. 26

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, dedotta la quota da attribuire alla riserva legale in ragione del 5% (cinque per cento) fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione adottata dalla assemblea dei soci.

Art. 27

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine e secondo le modalità fissati dalla assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, andranno prescritti a favore della società.

TITOLO VIII°

RECESSO

Art. 28

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

h) la proroga del termine di durata della società;

i) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;

l) operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, trasformazioni.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

I soci hanno altresì diritto di recesso in occasione dell'allargamento della compagine sociale a nuovi soggetti, diversi da quelli nei confronti dei quali non opera il diritto di prelazione, che non siano di loro gradimento per giustificati motivi.

Quando il recesso avviene a norma del comma precedente, il socio è tenuto ad esercitarlo per l'intera partecipazione posseduta, inoltre se il recesso avviene entro il 30/6/2009

la liquidazione al socio recedente sarà corrisposta nei primi quindici giorni del 2010 maggiorata degli interessi legali.

Se il recesso avviene dopo il 30/6/2009 la liquidazione al

socio recedente deve invece essere corrisposta nel termine di sei mesi dall'esercizio del recesso.

TITOLO IX°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29

Verificandosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa lo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

TITOLO X°

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 30

Qualunque controversia, questione o divergenza dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società o tra i soci, la società e gli organi sociali, nonché fra gli eredi di un socio defunto ed i restanti soci, la società o gli organi sociali, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale o relativamente alla interpretazione ed esecuzione di questi patti sociali o agli altri affari riguardanti la società - ivi compresa la validità delle delibere assembleari verrà demandata, fatti salvi i casi vietati dalla legge, alla decisione di uno o più arbitri nominati da soggetto estraneo alla società in conformità del regolamento della Camera Arbitrale Nazionale istituita presso la Camera di Com-

mercio di Prato, regolamento che tutti gli interessati sono tenuti a conoscere ed accettano. L'arbitro o gli arbitri procederanno in via rituale secondo le disposizioni del regolamento citato con possibilità di decidere anche secondo equità.

La sede dell'arbitrato è fissata presso la Camera Arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti.

Non potranno comunque essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO XI°

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 31

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

FIRMATO: LEANDRO GUALTIERI, LAURA BIAGIOLI NOTAIO, SIGILLO.